



*Comune di Felino*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
CORRISPETTIVA PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI (TARIFFA  
PUNTUALE) DI CUI ALL'ART.1  
COMMA 668 DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2013, N. 147.**

Approvato con delibera di C.C. n.22 del 29.04.2014  
Modificato con delibera di C.C. n.48 del 30.07.2014  
Modificato con delibera di C.C. n.13 del 20.05.2015

## ***INDICE***

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 Oggetto del Regolamento	pag.4
Art.2 Istituzione della tariffa	pag.4
Art.3 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art.4 Rifiuti assimilati agli urbani	pag.4
Art.5 Soggetto attivo	pag.5

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art.6 Presupposto per l'applicazione della tariffa	pag.5
Art.7 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tariffaria	pag.6
Art.8 Superficie degli immobili	pag.6
Art.9 Esclusioni dalla tariffa	pag.7
Art.10 Sostituzione da parte del Comune al pagamento della tariffa	pag.8

### **TITOLO III – TARIFFE**

Art.11 Costo di gestione	pag. 9
Art.12 Determinazione della tariffa	pag.9
Art.13 Periodi di applicazione della tariffa	pag.10
Art.14 Categorie di utenza	pag.10
Art.15 Scuole statali	pag.12
Art.16 Tariffa giornaliera	pag.12
Art.17 Tributo provinciale	pag.12

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art.18 Riduzioni della tariffa	pag.13
Art.19 Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche	pag.13
Art.20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag.14
Art.21 Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	pag.14
Art.22 Agevolazioni	pag.16
Art.23 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	pag.17

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art.24 Dichiarazione	pag.18
Art.25 Attività di controllo	pag.19
Art.26 Violazioni e penalità	pag.19
Art.27 Fatturazione e riscossione	pag.20
Art.28 Pagamenti	pag.20
Art. 29 Dilazione del pagamento della tariffa	pag.20
Art.30 Interessi di mora - Rimborso maggiori spese accertamento	pag.21

Art.31 Riscossione coattiva pag.21

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.32 Clausola di adeguamento pag.22

Art.33 Disposizioni transitorie pag.22

Art.34 Entrata in vigore e abrogazioni pag.22

ALLEGATO A - Categorie di utenza pag. 23

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### ***Art. 2 - Istituzione della tariffa***

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del Comune di Felino è istituita apposita tariffa.
2. Sono assoggettati alla tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e quelli espressamente assimilati con il "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Parma n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

### ***Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti***

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con la già citata delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Parma n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

### ***Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani***

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

### ***Art. 5 - Soggetto attivo***

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tariffa.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### ***Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della tariffa***

1. Presupposto dell'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative;
  - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 2.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
5. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa.
6. Il Consiglio Comunale determina annualmente l'articolazione tariffaria, per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore ed approvato da ATERSIR, quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.

### ***Art.7 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tariffaria***

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tariffa:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### ***Art.8 – Superficie degli immobili***

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

### ***Art.9 – Esclusioni dalla tariffa***

1. Sono escluse dalla tariffa :

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti alla tariffa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione;
- c) soffitte, ripostigli, solai e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

l) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio;

m) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento;

n) non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;

o) i locali e le aree destinate allo svolgimento dell'attività del proprio settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno. La richiesta di esonero non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa corrispettiva, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni amministrative i interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
5. Per la determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i., in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 21.

#### ***Art.10 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento della tariffa***

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale della tariffa nel seguente caso: utenza domestica attiva, costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi sociali, o in possesso di solo reddito di pensione non superiore all'importo del minimo vitale determinato dal Comune.
2. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al 40 per cento della tariffa per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei familiari con più di 4 componenti, nel caso in cui il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo intestatario della tariffa non sia superiore a 16.000,00<sup>1</sup> euro annue (tale importo è annualmente aggiornato dalla Giunta

---

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 20.05.2015



Comunale). Il nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per ottenere la sostituzione totale o parziale del pagamento della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata al Comune, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, istanza opportunamente documentata; in particolare, al fine di beneficiare della sostituzione parziale del pagamento di cui al precedente comma 3, dovrà essere annualmente presentata apposita dichiarazione sostitutiva predisposta sul modello di cui al D.P.C.M. 18.05.2001 (G.U. n. 155 del 06.07.2001).
4. Qualora vengano a cessare le condizioni, previste dai precedenti commi 1 e 2, che hanno comportato le relative sostituzioni del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti stessi.
5. La Giunta Comunale decide sulle istanze presentate compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### ***Art.11 – Costo di gestione***

1. La tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti ex art.1 comma 668 della Legge 147/2013 è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della Tariffa corrispettivo, al netto del tributo provinciale, potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo<sup>2</sup>.

#### ***Art.12 – Determinazione della tariffa***

1. La tariffa è commisurata e corrisposta ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è liquidata su base giornaliera.

---

<sup>2</sup> Comma interamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 20.05.2015

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ai sensi delle norme di legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (Allegato A) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

### ***Art. 13 – Periodi di applicazione della tariffa***

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente

regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### ***Art. 14 – Categorie di utenza***

1. La tariffa corrispettiva sui rifiuti art. 1 comma 668 L.147/2013 prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Nel caso di cittadini di Felino che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, previa presentazione di documentazione adeguata, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di un occupante per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
- c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (seconde case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

**Utenze non domestiche**: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

- a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal l'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

- c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

#### ***Art.15 – Scuole statali***

- 1. La tariffa ex art.1 c.668 L.147/2013 dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. La somma attribuita al Comune dal MIUR ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa rifiuti e tale somma sarà addebitata al Comune dal Gestore a copertura del costo del servizio reso per le scuole statali.

#### ***Art.16 – Tariffa giornaliera***

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale intera.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 % . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).
- 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti la tariffa corrispettiva art.1 comma 668 L.147/2013 annuale.
- 6. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune potrà rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione della Tosap.

7. Altri eventi occasionali quali attività sportive a livello professionistico o manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 6.

#### ***Art. 17 – Tributo provinciale***

1. Ai soggetti passivi della tariffa corrispettiva art. comma 668 ex L.147/2013, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa stessa.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### ***Art.18 – Riduzioni della tariffa***

1. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tariffa corrispettiva ex L. 147/2013. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

#### ***Art.19 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche***

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.
2. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 14 del presente regolamento.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30 % della quota variabile della tariffa. La riduzione, per le sole nuove utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, dal 1° ottobre al termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo;
- di accettare che, in qualunque momento, possa essere richiesto, da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

5. La quota variabile è ridotta del 30 % per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
6. La tariffa è ridotta del 30 % per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.
7. La tariffa è ridotta del 30 % per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### ***Art.20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare, in misura ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

***Art.21 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali***

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art.1 comma 649 della L. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa corrispettiva art.1 comma 668 della L. 147/2013 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto della tariffa.
3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto della tariffa. Sono invece assoggettate alla tariffa le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone.
4. In particolare, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie imponibile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

<b>Attività</b>	<b>Superficie Imponibile Applicata</b>
- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75 %
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55 %
- elettrauto	65 %
- caseifici, cantine sociali	30 %
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55 %
- officine di carpenteria metallica	55 %
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75 %
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75 %
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75 %
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65 %

La quantificazione forfettaria di cui sopra viene applicata nei casi previsti al comma 4 in sostituzione della misurazione puntuale delle superfici assoggettate secondo quanto stabilito ai commi 1-2-3 del presente articolo, comprendendone i presupposti.

5. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel

comma 4, il Funzionario responsabile può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
  - le aree scoperte adibite a verde;

Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.

7. Sono considerate nel calcolo della tariffa le aree esterne di pubblici esercizi quali bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie pizzerie e pub occupate per lo svolgimento dell'attività principale per una quota pari al 50% della superficie esterna, tenuto conto dell'utilizzo stagionale di tali aree per un numero forfetario di 6 mesi all'anno;
8. Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dall'utente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superfici già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dai successivi articoli in merito agli aspetti ed obblighi dichiarativi.
9. Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore, perentoriamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie simili.
10. Il Comune ed il Gestore potranno in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili alla tariffa così come potranno richiedere, in qualsiasi momento, all'utente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

## ***Art.22 – Agevolazioni***

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel piano economico finanziario che genera le tariffe da applicare alle varie utenze. A questo scopo nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.



3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. Contestualmente alla applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, si prevede un'agevolazione, a nucleo familiare, nella misura di:
  - euro 15,00/anno a bambino (sino al compimento del 3° anno di età).
  - A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL). Successivamente alla prima richiesta andrà comunicata solo la cessazione dell'utilizzo dei presidi o il trasferimento in altro nucleo familiare dell'utilizzatore<sup>3</sup>.
5. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione della tariffa .

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.

La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

---

<sup>3</sup> Comma interamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 20.05.2015

- b) La riduzione non potrà essere superiore al 50 % della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

### ***Art.23 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni***

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50 % del totale della tariffa dovuta.
2. La riduzione di cui al comma 6 dell'articolo precedente (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 21 del presente regolamento (determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali).

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### ***Art. 24 - Dichiarazione***

1. I soggetti individuati all'articolo 7 devono dichiarare su modello predisposto dal Gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 01.01.2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

#### ***Art. 25 – Attività di controllo***

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
3. Il Gestore a tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
  - e) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi al Comune o al Gestore.

Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### ***Art. 26 – Violazioni e penalità***

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate al precedente art. 25. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su elementi circostanziati, il Gestore del servizio applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 120 mq e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media comunale della specifica categoria dell'attività svolta.
2. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da 50,00 euro a 250,00 euro, con le modalità di cui alla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione della tariffa e/o che non comportino ostacolo all'attività accertativa.

#### ***Art. 27 - Fatturazione e riscossione***

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa, avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il Gestore del servizio provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
3. Ogni anno il Gestore del servizio predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:
  - a) almeno due volte all'anno con cadenza di massima semestrale;
  - b) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, il Gestore del servizio potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.

#### ***Art. 28 - Pagamenti***

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa e distribuita con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di

scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero, tramite domiciliazione bancaria.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

#### ***Art. 29 - Dilazione del pagamento della tariffa***

1. Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per la tariffa.
3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento dell'importo dovuto. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento dell'importo dovuto.
4. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento;

#### ***Art.30 - Interessi di mora - Rimborso maggiori spese accertamento***

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso di riferimento maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
3. Quanto previsto al comma 1 viene applicato dal Gestore del servizio sino all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui al precedente art. 24 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere specifici aggiuntivi adempimenti ed operazioni di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese, forfettizzato in euro 100,00 per le omissioni di denuncia ed in euro 35,00 per ritardata od infedele denuncia.

5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del Gestore del servizio.
6. Qualora l'utente richieda all'Ente Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere euro 25,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

#### ***Art. 31 – Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva è effettuata dal Gestore conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### ***Art. 32 - Clausola di adeguamento***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### ***Art. 33 - Disposizioni transitorie***

1. Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

#### ***Art.34 - Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

*ALLEGATO A*

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Classe</b>	<b>Descrizione della classe</b>
I	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
nd901	Salumifici 1 prodotto
nd904	Salumifici 1 prodotto con affettato
nd905	Salumifici oltre 1 prodotto
nd906	Salumifici oltre 1 prodotto con affettato
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più di sei componenti